

Sei in: [Homepage](#) » [News](#) » **Osservatorio n.7/2004**

Osservatorio n.7/2004

ORDINAMENTO AUTONOMIE LOCALI

Materie di esclusiva competenza statale

1. Lo Stato ha legislazione esclusiva su:

- perequazione risorse finanziarie;
- funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale.

(art.117, c.2, lett. e, p, r, Costituzione).

1.1. Il Governo è delegato ad adottare, entro l'11 giugno 2005 (il termine, scaduto l'11 giugno 2004, è stato rinviato di un anno), uno o più decreti legislativi ricognitivi dei principi fondamentali nell'ambito dei quali può essere esercitata la potestà legislativa regionale; nei decreti legislativi possono anche essere individuate le disposizioni tratte dalle leggi vigenti che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato. (art.1, c.4 e 5, legge 5 giugno 2003, n.131, nel testo modificato dall'art.1, c.2, legge 28 marzo 2004, n.140).

1.2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti.

(art.1, c.2).

Materie di legislazione concorrente

1. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

(art.117, c.3, Costituzione).

1.1. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in mancanza, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.

(art.1, c.3, legge 5 giugno 2003, n.131).

1.2. Il Governo è delegato ad adottare, entro l'11 giugno 2005 (il termine, scaduto l'11 giugno 2004, è stato rinviato di un anno), nelle more delle leggi di definizione dei principi fondamentali, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti.

(art.1, c.4, legge 5 giugno 2003, n.131, nel testo modificato dall'art.1, c.2, legge 28 marzo 2004, n.140).

1.3. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni

statali vigenti.
(art.1, c.2).

2. Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al precedente punto 1.2., il Governo è delegato a raccogliere in testi unici compilativi le disposizioni legislative residue.
(art.3, legge 5 giugno 2003, n.131).

Revisione ordinamento

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro l'11 giugno 2005 (il termine, scaduto l'11 giugno 2004, è stato rinviato di un anno), uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, essenziali per il loro funzionamento e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità.
(art.2, c.1, legge 5 giugno 2003, n.131, nel testo modificato dall'art.1, c.2, legge 28 maggio 2004, n.140).

1.1. Con i medesimi decreti legislativi, si provvede, altresì, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, comprese quelle contenute nel TUEL, limitatamente alle norme che contrastano con il nuovo sistema costituzionale degli Enti locali che devono essere espressamente indicate.
(art.2, c.2).

1.2. Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi possono essere apportate entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
(art.2, c.6).

1.3. I principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'attuazione della delega sono, fra gli altri:

- a) valorizzare l'autonomia statutaria e regolamentare, anche attribuendo ad essa la potestà di individuare i sistemi di controllo interno e le forme di intervento sostitutivo;
- b) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie ai fini dell'attivazione degli interventi perequativi previsti dall'art.19, c.3 e 5, della Costituzione;
- c) valorizzare le forme associative.

Scioglimento dei consigli

1. Gli statuti degli enti locali devono disciplinare le modalità di nomina del commissario chiamato a predisporre d'ufficio lo schema di bilancio, qualora la giunta non vi abbia provveduto, per sottoporlo al consiglio ed a sostituirsi a quest'ultimo, per approvare il bilancio, qualora non vi provveda non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza prescritta per l'adempimento.
(art.1, c.3, D.L. 22 febbraio n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 27 aprile 2002, n.5/2002 U.R.A.E.L.).

1.1. Della nomina del commissario per l'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio inadempiente deve essere data comunicazione al Prefetto, affinché avvii la procedura per lo scioglimento del Consiglio a termini dell'art.141 del TUEL.

1.2. Qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, alla predetta nomina, anche nell'anno 2004, provvede il Prefetto, così come nei precedenti anni 2002 e 2003.
(art.1, c.2, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140).

1.3. La procedura dell'intervento sostitutivo prevede che:

- a) qualora la giunta non abbia provveduto ad approvare lo schema di bilancio entro la scadenza del termine prescritto, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio;
- b) con lettera notificata ai singoli consiglieri, il prefetto assegna al consiglio un termine per l'approvazione del bilancio predisposto dal commissario;
- c) qualora, invece, la giunta abbia approvato lo schema di bilancio e alla scadenza del termine prescritto il consiglio non abbia ancora provveduto all'approvazione, il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna un termine per l'approvazione consiliare.
- d) decorso il termine assegnato nei casi precedenti, all'approvazione del bilancio provvede il commissario nominato dal prefetto ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio.
(art.1, c.2, D.L. 22 febbraio 2002, n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75).

2. Analoga procedura di intervento sostitutivo di cui al punto 1. è prevista anche nell'ipotesi di scioglimento del consiglio per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio.
(art.1, c.3, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140).

3. Alle ipotesi di scioglimento dei consigli, nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, è aggiunta la mancata adozione degli strumenti urbanistici generali, qualora i predetti comuni ne siano sprovvisti, entro diciotto mesi dal 31 marzo 2004, ossia entro il 30 settembre 2005, e non più entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi.
(art.141, c.1, lett. c bis, aggiunta al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dall'art.32, c.7, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326; art.2, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140).

3.1. Trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici avrebbero dovuto essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita l'ente ad adempiere nei successivi quattro mesi, decorsi i quali avvia la procedura per lo scioglimento del consiglio..
(art.141, c.2 bis, aggiunto al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dall'art.32, c.8; D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

3.2. Gli statuti possono prevedere interventi sostitutivi, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza.

Cause ostative alla candidatura e carica ad amministratore locale

1. È escluso dalle cause ostative alla candidature ed alla carica di amministratore locale il peculato d'uso, cioè il caso in cui il bene in disponibilità è stato solo utilizzato e, dopo l'uso momentaneo, è stato immediatamente restituito.
(art.58, c.1, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.6, c.1, lett. a, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.240).

Dimissioni dei consiglieri

1. L'atto di dimissioni dalla carica di consigliere comunale e provinciale, indirizzato al consiglio, deve essere presentato al protocollo dell'ente direttamente dal consigliere che si dimette.
(art.38, c.8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.3, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140).

1.1. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e presentate al protocollo dell'ente per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

Sospensione e decadenza dalla carica ad amministratore locale

1. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi.
(art.59, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.7, c.1, lett. a-bis, aggiunta al D.L. 29 marzo 2004, n.80, dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n.140).

1.1. Nel caso in cui l'appello proposto avverso alla sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Vengono meno dalle cause di ineleggibilità a sindaco e presidente della provincia l'aver ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che siano, nelle rispettive amministrazioni, appaltatori di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussori.
(art.61, c.1, numero 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.7, c.1, lett. b -bis, aggiunta al D.L. 29 marzo 2004, n.80, dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n.140).

1.1. Le predette cause, che comportano ineleggibilità, sono trasformate in cause di incompatibilità.
(art.61, c.1 bis).

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Enti locali dissestati

1. Non trovano applicazione negli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario dall'8 novembre 2001 le disposizioni che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento degli enti locali dissestati, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento.

(art. 31, c. 15, legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel testo modificato dall'art.4, c.208, lett. a, legge 24 dicembre 2003, n.350, come sostituito dall'art.5, c.1, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140).

1.1. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dall'8 novembre 2001 possono assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di passività correlate a spese di investimento e per il ripiano di passività correlate a spese correnti, purchè queste ultime siano maturate entro il 7 novembre 2001.

2. Per agevolare la gestione liquidatoria, è stanziata, per il triennio 2004-2006, la somma annua di 600.000 euro.

(art.31, c.15, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art.4, c.208, lett. b, legge 24 dicembre 2003, n.350, come sostituito dall'art.5, c.1, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140).

2.1. Lo stanziamento è destinato agli enti locali in stato di dissesto finanziario dichiarato a decorrere dall'8 novembre 2001 e fino al 31 dicembre 2003.

3. Ai fini della rilevazione della massa passiva, sono inclusi i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati successivamente anche con provvedimento giurisdizionale, ma, comunque, non oltre la data di approvazione del rendiconto della gestione dell'organo straordinario della liquidazione.

(art.5, c.2, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140).

4. È soppressa la facoltà di ricorso al ministro dell'interno ovvero i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva per insussistenza, totale o parziale, del debito od avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione.

(art.254, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, soppresso dall'art.7, c.1, lett. b-quater, aggiunta al D.L. 29 marzo 2004, n.80, dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n.140).

4.1. I ricorsi presentati e non ancora decisi alla data del 30 maggio 2004 sono estinti.

(art.7, c.1 bis, aggiunto al D.L. 29 marzo 2004, n.80, dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n.140).

4.2. I ricorrenti originari o i loro aventi causa possono, per i medesimi motivi, entro il 26 novembre 2004, proporre ricorso avanti il giudice amministrativo o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Gestione finanziaria

1. In favore dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui consigli sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso è disposta una anticipazione dei trasferimenti statali, previa predisposizione di un piano di risanamento della situazione finanziaria da parte della Commissione straordinaria ed approvazione dello stesso con decreto del ministro dell'interno.

(art.145 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dell'art.6, c.1 bis, D.L. 29 marzo 2004, n.80, nel testo della conversione in legge 28 maggio 2004, n.140).

1.1. L'importo dell'anticipazione è pari all'ammontare dei residui attivi dei titoli I e III risultanti dell'ultimo rendiconto approvato, entro il limite massimo di cinque annualità dei trasferimenti statali correnti e della quota di compartecipazione Irpef, al netto degli importi già corrisposti per l'esercizio in corso.

(art.145 bis, c.1).

1.2. Le compensazioni ed i conguagli per il recupero dell'anticipazione saranno effettuate a decorrere dall'esercizio successivo.

Organo di revisione

1. L'organo di revisione, nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui consigli sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ed ai quali sono stati anticipati trasferimenti statali, sono tenuti a vigilare sull'attuazione del piano di risanamento.

(art.145 bis, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, aggiunto dall'art.6, c.1 bis, D.L. 29 marzo 2004, n.80, nel testo della conversione in legge 28 maggio 2004, n.140).

1.1. La mancata vigilanza ed il non avere segnalato alla Commissione straordinaria o all'amministrazione successivamente subentrata le difficoltà riscontrate e gli eventuali scostamenti degli obiettivi, sono considerati grave inadempimento.

2. Il revisore è revocabile per inadempienza.

(art.235, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

CONTABILITA' E REGOLE DI GESTIONE

Salvaguardia equilibri di bilancio

1. Qualora la giunta non abbia provveduto a sottoporre al Consiglio la proposta del provvedimento di equilibrio del bilancio 2004, di cui all'art.193 del TUEL, entro la prescritta scadenza del 30 settembre 2004, il prefetto nomina un commissario affinché la predisponga d'ufficio per sottoporla al Consiglio.
(art.1, c.3, D.L.29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140).

1.1. Con lettera notificata ai singoli consiglieri, il prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del provvedimento predisposto dal commissario.

1.2. Qualora la giunta abbia proposto il provvedimento e il consiglio non abbia ancora provveduto all'approvazione, il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione consiliare.

1.3. Decorso il termine assegnato dal prefetto, all'approvazione provvede un commissario nominato dal prefetto medesimo ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio.

1.4. La procedura per l'approvazione del provvedimento di riequilibrio del bilancio e per lo scioglimento del consiglio disciplinata come ai punti precedenti, è limitata al solo esercizio finanziario 2004.

1.5. L'intervento del prefetto e la nomina del commissario è condizionata alla mancanza di diversa modalità di surroga degli organi inadempienti prevista dallo statuto dell'ente.

Avanzo di amministrazione

1. L'iscrizione in bilancio e l'utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione accertato è disposto:

- a) per il reinvestimento delle quote facoltativamente accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
- b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili;
- c) per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive;
- d) per il finanziamento delle spese di investimento;
- e) per il finanziamento delle spese correnti, soltanto in sede di assestamento di bilancio;
- f) per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

(art.187, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

1.1. L'avanzo di amministrazione può essere, altresì, iscritto in bilancio e utilizzato per il finanziamento delle spese correnti una-tantum.
(art.1, c.160, legge 23 dicembre 1996, n.662).

1.2. Al bilancio deliberato ad esercizio già iniziato può essere applicato anche l'avanzo presunto, per gli utilizzi di cui ai precedenti punti 1., lett. a), b), c). L'attivazione delle spese è, tuttavia, consentita dopo l'approvazione del rendiconto.
(art.187, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

2. Per il solo anno 2004 e soltanto per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti che hanno avuto una riduzione dei trasferimenti erariali di parte corrente superiore al 10% rispetto a quelli assegnati nel 2003, l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2003 può essere applicato al bilancio 2004 per tutti gli utilizzi di cui ai precedenti punti 1. e 1.1., fermo restando che l'attivazione delle spese è consentita dopo l'approvazione del rendiconto.
(art.4, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.1401).

2.1. Nel computo della riduzione dei trasferimenti erariali non devono essere comprese le somme attribuite per conguagli di esercizi precedenti.

Definizione tributi locali

1. Gli enti locali possono stabilire la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano loro integralmente attribuiti, nonché l'esclusione o la riduzione di interessi e sanzioni.
(art. 13, c. 1 e 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

1.1. Le medesime agevolazioni possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale, con conseguente sospensione del procedimento giurisdizionale ed estinzione del giudizio.
(art. 13, c. 2)

1.2. La tempistica e le procedure sono deliberate dai consigli degli enti entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, fermo restando che il termine minimo entro il quale i contribuenti devono adempiere ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti non può essere fissato in meno di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

1.3. Le eventuali sanatorie fiscali già deliberate nell'anno 2003 possono essere prorogate o possono essere previste nuove definizioni agevolate per quei contribuenti che ancora non si sono avvalsi di tale facoltà.
(nota ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, 14 maggio 2004, n.2195/2004/Dp/Uff.).

PATTO DI STABILITA' INTERNO

Le verifiche

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere trimestralmente, entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa.
(art.29, c.13, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. I prospetti contenenti le informazioni per l'anno 2004 sono stati definiti con decreto del ministero dell'economia e finanze 31 marzo 2004.
(in G.U. n.123 del 27 maggio 2004)

1.2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale, non doveva essere trasmessa alcuna informazione relativa al monitoraggio trimestrale 2004.
(lett. F.1., circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n.5).

1.3. Le informazioni trimestrali devono essere fornite anche all'ANCI, all' UNCEM e all'UPI.
(art.29, c.17).

BILANCIO DI PREVISIONE

Termine per l'approvazione

1. E' fissata al 31 dicembre la scadenza entro la quale deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo.
(art. 151, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

1.1. Il termine può essere differito, in presenza di motivate esigenze, con decreto ministeriale.

2. Il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2004 è prorogato al 31 maggio 2004.
(D.M. 23 dicembre 2003, in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2003; art.1, c.1, D.L. 29 marzo 2004, n.80 convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140)

n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140).

3. Sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote di imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale all'Irpef, sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate.

(art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

3.1. Anche se adottati successivamente al 1° gennaio, i regolamenti hanno, comunque, effetto dall'inizio dell'anno.

Scioglimento dei consigli

1. Qualora la giunta non abbia provveduto ad approvare lo schema di bilancio 2004 alla scadenza del 31 maggio 2004, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio.

(art.1, c.2, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140).

1.1. Con lettera notificata ai singoli consiglieri, il prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio predisposto dal commissario.

1.2. Qualora la giunta abbia approvato lo schema di bilancio 2004 e, il consiglio non abbia ancora provveduto all'approvazione, il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione consiliare.

1.3. Decorso il termine assegnato dal prefetto, all'approvazione del bilancio 2004 provvede un commissario nominato dal prefetto medesimo ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio.

1.4. La procedura per l'approvazione del bilancio e per lo scioglimento del consiglio disciplinata come ai punti precedenti, è limitata ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.

1.5. L'intervento del prefetto e la nomina dei commissari in sostituzione della giunta, prima, e del consiglio, poi, è condizionata alla mancanza di diversa modalità di surroga degli organi inadempienti prevista dallo statuto dell'ente.

ENTRATE

Trasferimenti statali

1. I trasferimenti erariali correnti per l'anno 2004 possono essere erogati in unica soluzione in favore dei comuni i cui consigli sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, su richiesta della commissione straordinaria per la gestione. (art.6, c.1, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140).

2. I trasferimenti erariali correnti per l'anno 2004 possono essere erogati in unica soluzione in favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi, su richiesta degli stessi. (art.6, c.2, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140).

2. A decorrere dall'anno 2004 è costituito un fondo finalizzato ad attribuire contributi agli enti locali per eventi eccezionali e per situazioni contingenti. (art.6 bis, c.1, aggiunto al D.L. 29 marzo 2004, n.80, dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n.140).

2.1. Nel triennio 2004-2006, lo stanziamento del fondo è pari a 258.000 euro per ciascun anno. (art.6 bis, c.2).

Compartecipazione comunale all'Irpef

1. La quota di compartecipazione al gettito dell'Irpef spettante per l'anno 2004 può essere erogata in unica soluzione in favore dei comuni i cui consigli sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, su richiesta della commissione straordinaria per la gestione. (art.6, c.1, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140).

1. La quota di compartecipazione al gettito dell'Irpef spettante per l'anno 2004 può essere erogata in unica soluzione in favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi, su richiesta degli stessi. (art.6, c.2, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140).

Addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili

1. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, nella misura di 1 euro per passeggero imbarcato, istituita per il solo anno 2004, diventa permanente. (art.2, c.11, legge 24 dicembre 2003, n.350, nel testo modificato dall'art.7 quater, aggiunto al D.L. 29 marzo 2004, n.80, dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n.140).

1.1. L'addizionale è versata all'entrata del bilancio dello Stato e da questi acquisita definitivamente per i primi 30 milioni di euro.

1.2. La parte eccedente i 30 milioni di euro affluisce in apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e, per una quota pari al 20% del fondo medesimo, viene ripartita a favore dei comuni sede di aeroporto o confinanti con essi, secondo la media delle seguenti percentuali:

- a) superficie di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime;
- b) superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati.

Imposta sulla pubblicità

1. L'imposta non è dovuta, senza vincolo di superficie, per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto di terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

(art.13, c.4 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, aggiunto dall'art.10, c.1, lett. 6 bis, legge 28 dicembre 2001, n.448, nel testo modificato dall'art.5 bis, aggiunto al D.L. 28 dicembre 2001, n.452, dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n.16).

1.1. L'esenzione si applica anche alle imprese di produzione di beni e servizi che effettuano trasporti per conto proprio utilizzando veicoli di loro proprietà.

(circolare Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 18 aprile 2002, n.2).

1.2. Il beneficio dell'esenzione per i soggetti che effettuano come attività meramente strumentale il trasporto della merce prodotta, è circoscritto all'indicazione della ditta, fra i cui elementi può essere fatto rientrare, oltre all'indirizzo, anche il marchio, a condizione che sia identificativo sia del prodotto commercializzato o del servizio fornito che dell'impresa stessa.

(circolare ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 26 maggio 2004, n.2).

1.3. L'esenzione deve essere riconosciuta, a prescindere dalla titolarità giuridica degli autoveicoli, anche ai veicoli noleggiati o presi in leasing.

Proventi delle concessioni edilizie

1. Gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria edilizia possono essere incrementati, con legge regionale, fino al massimo del 100 per cento.

(art.32, c.34, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326)

1.1. Il versamento dell'anticipazione degli oneri di concessione deve essere eseguito:

- per il 30 per cento dell'importo, con un minimo di 500 euro qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per l'intero qualora l'importo dell'anticipazione sia inferiore a tale cifra, entro il 31 luglio 2004;
- per la metà dell'importo restante, entro il 30 settembre 2004;
- per il saldo dell'importo, entro il 30 novembre 2004

(allegato 1, modificato con D.L. 31 marzo 2004, n.82, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.141).

1.2. L'importo definitivo degli oneri concessori deve essere versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni che saranno definite con apposita deliberazione comunale

Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari

1. L'esenzione dall'imposta sulla pubblicità per l'indicazione della ditta, del marchio e dell'indirizzo dell'impresa che effettua attività di trasporto sui veicoli utilizzati, non si estende al canone.

(circolare ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 26 maggio 2004, n.2).

Sanzioni amministrative pecuniarie codice della strada

1. Sono annullabili, se impugnati dagli interessati, i verbali delle infrazioni accertate con l'uso di rilevatori automatici di infrazioni ai semafori fino al 18 marzo 2004, data di omologazione delle apparecchiature.

(comunicato stampa ministero interno, 6 maggio 2004).

SPESE

Elezioni

1. Il compenso applicabile ai procedimenti di notificazione non spetta nelle ipotesi di consegna del certificato o della tessera elettorale.

(art.7 quinquies, aggiunto al D.L. 29 marzo 2004, n.80, dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n.140).

2. Con circolare telegrafica del ministero dell'interno, direzione centrale per la finanza locale, 3 maggio 2004, n. F.L. 10/04, sono state dettate le istruzioni relative alle spese postali per le elezioni europee e amministrative del 13 giugno 2004 a totale carico dello stato ed a quelle che, anticipate dagli enti locali, formano oggetto di rimborso, cui provvederanno le prefetture, e che, anticipate dalle prefetture, formeranno oggetto di riparto.

3. Con circolare del ministero dell'interno, direzione centrale per la finanza locale, 24 maggio 2004, n. F.L. 12/2004, sono state dettate le istruzioni per garantire il regolare, tempestivo pagamento delle spese da sostenere direttamente dalle prefetture e dagli enti locali rimborsabili dallo Stato.

3.1. Ai comuni è corrisposto un acconto pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

3.2. I rendiconti delle spese anticipate dai comuni per lo svolgimento delle elezioni al Parlamento europeo, sottoscritti dal responsabile del servizio e corredati dai documenti giustificativi, devono essere trasmessi alla prefettura competente per territorio entro il termine perentorio del 13 dicembre 2004, a pena di decadenza dal diritto al rimborso.

3.3. Nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni al Parlamento europeo con le elezioni dei consigli regionali e/o con le elezioni dei consigli provinciali e comunali, il termine perentorio per la presentazione dei rendiconti, unitamente a prospetto riepilogativo contenente il riparto delle spese, è anticipato al 13 ottobre 2004.

MUTUI

Interesse sui mutui Cassa dd.pp.

1. Il tasso d'interesse fisso sulle somme concesse a mutuo nel consiglio di amministrazione del 26 maggio 2004 è stato variato e stabilito nelle seguenti misure:

- 3,90% se di durata fino a 10 anni
- 4,30% se di durata fino a 15 anni
- 4,60% se di durata fino a 20 anni
- 4,80% se di durata fino a 25 anni
- 4,90% se di durata fino a 30 anni

(comunicato Cassa dd.pp., in G.U. n.109 dell'11 maggio 2004).

1.1. Il tasso d'interesse fisso, ridotto di 15 centesimi, sulle somme concesse a mutuo per il finanziamento di:

- a) spese di investimento dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzioni, di funzioni o servizi;
- b) spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di funzioni o servizi, tramite comunità montane, isolate o di arcipelago, unioni di comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale.
- c) spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio;
- d) interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area; è, pertanto, determinato come segue:
 - 3,75%, se di durata fino a 10 anni;
 - 4,15%, se di durata fino a 15 anni;
 - 4,45%, se di durata fino a 20 anni;
 - 4,65%, se di durata fino a 25 anni;
 - 4,75%, se di durata fino a 30 anni.

1.2. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, il saggio d'interesse è determinato come segue:

- 3,95%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,00%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,05%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,40%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,45%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,50%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,70%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,75%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,85%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,95%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 5,00%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 5,10%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 5,05%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 5,15%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 5,25%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione dell'80%

1.3. Per i mutui a tasso variabile, gli spread da applicare all'indice di riferimento sono confermati come segue:

- 0,12%, per i mutui decennali;
- 0,15%, per i mutui quindicennali;
- 0,18%, per i mutui ventennali;
- 0,20%, per i mutui venticinquennali;
- 0,22%, per i mutui trentennali.

Rimborso anticipato

1. Le azioni per la riduzione del disavanzo finanziario annuo supportano anche l'obiettivo della riduzione del rapporto tra l'ammontare del debito e il prodotto interno lordo. (art.28, c.3, legge 23 dicembre 1998, n.448).

1.1. Ai fini della riduzione del debito, gli enti possono anche procedere al rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti, senza applicazione di penale, attraverso piani finanziari, almeno quinquennali.

1.2. L'estinzione anticipata dei mutui non comporta modifica all'ammontare del concorso statale sulle rate di ammortamento ed alla sua durata.

1.3. La disciplina non può essere estesa in via analogica a mutui contratti con soggetti diversi dalla Cassa depositi e prestiti. (circolare telegrafica ministero interno, direzione centrale finanza locale, 31 maggio 2004, n. F.L. 14/2004).

Stabilizzazione LSU

1. I comuni possono ottenere dalla Cassa DD.PP. mutui a tasso agevolato per realizzazioni finalizzate alla stabilizzazione di lavoratori socialmente utili.
(art.50, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. Il differenziale tra tasso ordinario e tasso agevolato è a carico del fondo per l'occupazione per un ammontare fino a 5,16 milioni di euro.

1.2. Il tasso di interesse agevolato è stato stabilito con D.M. 26 giugno 2003 in misura pari a quello dei mutui ventennali diminuito di due punti percentuale.
(in G.U. n.180 del 5 agosto 2003).

1.3. Con D.M. 2 ottobre 2003 sono state definite le modalità applicative dell'intervento.
(in G.U. n.245 del 21 ottobre 2003).

1.4. Con D.M. 23 aprile 2004 è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati al ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 20 dicembre 2003, per la concessione dei mutui fino ad esaurimento del fondo.
(in G.U. n.102 del 3 maggio 2004).

SERVIZI PUBBLICI

Attività teatrali

1. Con D.M. 21 aprile 2004 sono state apportate modifiche al D.M. 27 febbraio 2003 sui criteri e le modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali.
(in G.U. n.120 del 24 maggio 2004).

1.1. Il termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al contributo è confermato al 15 settembre dell'anno antecedente il periodo per il quale è richiesto il contributo.

Trasporto pubblico locale

1. Con D.M. 29 marzo 2004 è stata erogato il contributo a favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per l'anno 2004 alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi al triennio 1994/1996.
(in G.U. n.113 del 15 maggio 2004).

2. Con D.M. 29 marzo 2004 è stata erogato il contributo a favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per l'anno 2004 alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi all'anno 1997.
(in G.U. n.113 del 15 maggio 2004).

3. Con D.M. 8 marzo 2004 sono stati erogati, a favore delle regioni a statuto ordinario, i contributi

quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus e per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico locale, a valere sulla quota di finanziamento stanziata per l'anno 1999 e successivi fino al 2011.

(in G.U. n.103 del 4 maggio 2004).

4. Con D.M. 8 marzo 2004, n.054/TPL, sono stati erogati, a favore delle regioni a statuto ordinario, i contributi quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus e per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico locale, a valere sulla quota di finanziamento stanziata a decorrere dall'anno 2001 e fino al 2015.

(in G.U. n.113 del 15 maggio 2004).

5. Con D.M.19 marzo 2004, n.057/TPL, sono stati erogati, a favore delle regioni a statuto ordinario, i contributi quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus e per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico locale, a valere sulla quota di finanziamento stanziata a decorrere dall'anno 2002 e fino al 2016.

(in G.U. n.113 del 15 maggio 2004).

6. Con D.M.19 marzo 2004, n.058/TPL, sono stati erogati, a favore delle regioni a statuto ordinario, i contributi quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus e per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico locale, a valere sulla quota di finanziamento stanziata a decorrere dall'anno 2003 e fino al 2017.

(in G.U. n.113 del 15 maggio 2004).

7. Con D.M.19 marzo 2004, n.060/TPL, sono stati erogati, a favore delle regioni a statuto speciale e della provincia autonoma di Trento, i contributi quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale.

(in G.U. n.113 del 15 maggio 2004).

LAVORI PUBBLICI

Attività urbanistico - edilizia

1. 'E riaperto il condono edilizio per le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e per le tipologie di illecito previste dalla norma.

(art.32, c.25/28 e allegato 1, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, nel testo modificato dal D.L. 31 marzo 2004, n.82, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140).

1.1. La domanda di definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2004.

(art.32, c.32 e 35).

1.2. Equivale a titolo abilitativo edilizio in sanatoria la coesistenza delle seguenti condizioni:

- a) la presentazione della documentazione in allegato alla domanda di definizione dell'illecito edilizio entro il 31 luglio 2004;
 - b) il pagamento degli oneri di concessione entro il 30 settembre 2004;
 - c) la presentazione della denuncia in catasto e della denuncia ai fini Ici entro il 30 settembre 2004;
 - d) la presentazione delle denunce, ove dovute, ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico entro il 30 settembre 2004;
 - f) il decorso del termine di 24 mesi dal 30 settembre 2004 senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune.
- (art.32, c.37).

Fondo per il sostegno alla progettualità

1. A decorrere dal 2002, era stato istituito presso il Ministero dell'economia e finanze un fondo per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche degli enti locali.
(art.54, legge 28 dicembre 2001, n.448).

1.1. I contributi erogati dal fondo erano destinati al finanziamento delle spese di progettazione di opere pubbliche, nella misura almeno pari al 50% del costo effettivo di progettazione.

1.2. Con D.M. 10 aprile 2002 era stato approvato il prospetto informativo per l'ammissione al contributo del fondo, da allegare alla domanda da presentare, entro il 20 giugno di ciascun anno, al dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e finanze.
(in G.U. n.131 del 6 giugno 2002).

1.3. Le disponibilità del fondo già ripartite con decreti ministeriali non devono essere restituite, per effetto della dichiarata incostituzionalità della norma (sentenza 29 gennaio 2004, n.49), dagli enti locali cui sono state attribuite le somme, a condizione che i corrispondenti importi siano stati iscritti nei loro bilanci.
(art.7 sexies, aggiunto al D.L. 29 marzo 2004, n.80, dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n.140).

Fondo per la realizzazione di infrastrutture

1. A decorrere dal 2002, era stato istituito presso il Ministero dell'economia e finanze un fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale.
(art.55, legge 28 dicembre 2001, n.448).

1.1. I contributi erogati dal fondo erano destinati alla realizzazione di opere pubbliche di

interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle realtà sociali interessate.

1.2. Le disponibilità del fondo già ripartite con decreti ministeriali non devono essere restituite, per effetto della dichiarata incostituzionalità della norma (sentenza 29 gennaio 2004, n.49), dagli enti locali cui sono state attribuite le somme, a condizione che i corrispondenti importi siano stati iscritti nei loro bilanci.

(art.7 sexies, aggiunto al D.L. 29 marzo 2004, n.80, dalla legge di conversione 28 marzo 2004, n.140).

Programma triennale

1. L'attività di realizzazione dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

(art.14, c.1, legge 11 febbraio 1994, n.109).

1.1. Il programma triennale, il suo aggiornamento e l'elenco annuale sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici.

(art.14, c.11, legge 11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; artt.2, c.4, e 10, c.3, D.M. 21 giugno 2000).

1.2. L'obbligo della trasmissione è assolto con l'invio, entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione, di una comunicazione attestante:

a) l'adozione ed approvazione del programma triennale;

b) gli estremi dei relativi provvedimenti;

c) l'eventuale avvenuta pubblicazione del programma sul sito internet dell'Ente.

(comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002, in G.U. n.260 del 6 novembre 2002).

1.3. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici, per l'anno 2004, devono essere pubblicati tramite i siti internet di cui al D.M. lavori pubblici 6 aprile 2001, n.20.

(circolare ministero infrastrutture e trasporti, 7 maggio 2004, n.685, in G.U. n.111 del 13 maggio 2004).

PUBBLICO IMPIEGO

Ripristino rapporto di impiego

1. I pubblici dipendenti sospesi dall'impiego o postisi in quiescenza anticipatamente a seguito di un procedimento penale, possono ottenere il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, qualora siano prosciolti nel giudizio penale che ha causato l'interruzione del rapporto purchè il fatto non sussista o l'imputato non lo abbia commesso, o il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio e, comunque, nei cinque anni

antecedenti il 1° gennaio 2004.

(art.3, c.57, legge 24 dicembre 2003, n.350, nel testo modificato dall'art.1, D.L. 16 marzo 2004, n.66, convertito dalla legge 11 maggio 2004, n.126).

1.1. Il ripristino o prolungamento del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, ha durata pari al periodo complessivo della sospensione ingiustamente subita.

1.2. Le riassunzioni non sono soggette a limite e vincolo alcuno.

1.3. Le modalità attuative sono stabilite dall'art. 2 del D.L. 16 marzo 2004, n.66, convertito dalla legge 11 maggio 2004, n.126.

Mobilità

1. Prima di avviare le procedure di assunzione di personale, gli Enti locali sono tenuti a comunicare l'area, il livello, la sede di destinazione e, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per i quali si intende bandire il concorso, alle strutture regionali e provinciali alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale.

(art.34 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.7, legge 16 gennaio 2003, n.3; circolare dipartimento funzione pubblica, ufficio personale pubbliche amministrazioni, 17 marzo 2003, n.1440).

1.1. I segretari delle fasce professionali A e B sono equiparati al personale con qualifica dirigenziale e, pertanto, nell'attuazione della mobilità d'ufficio, valgono per essi gli stessi criteri stabiliti da D.Lgs. 165/2001 per la generalità del restante personale.

(nota presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, in esecuzione sentenza Consiglio di Stato, sezione prima, n.2903/2003).

1.2. All'avvio delle procedure concorsuali può procedersi decorsi due mesi dalla data di invio della comunicazione e solo per le posizioni per le quali non sia intervenuta, da parte del dipartimento della funzione pubblica, assegnazione di personale collocato in disponibilità ovvero interessato ai processi di mobilità.

(art.34 bis, c.2 e 4).

1.3. Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle di diritto.

(art.34, c.5).

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale

1. Con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 29 marzo 2004, n.7, sono state diramate le istruzioni per il monitoraggio della spesa del personale relativa all'esercizio 2003 e la compilazione dei modelli del conto annuale unitamente alla relazione illustrativa sulla gestione.

(in suppl. ord. n.84 alla G.U. n.105 del 6 maggio 2004).

1.1. I modelli di rilevazione da utilizzare per il monitoraggio 2003 sono allegati alla circolare ministeriale; devono essere inviati esclusivamente on-line e sottoscritti dal responsabile del procedimento e dal presidente del collegio dei revisori.

1.2. I termini per l'invio del conto annuale 2003 della spesa di personale sono fissati dal 5 aprile al 31 maggio 2004.

1.3. I termini per la trasmissione della relazione sulla gestione 2003 sono fissati dal 1° giugno al 31 luglio 2004.

1.4. In caso di inadempienza, sono sospesi i versamenti a carico del bilancio dello Stato in favore degli enti e sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie sia agli enti che ai responsabili del procedimento.

1.5. Le sanzioni sono comminate anche nel caso in cui le informazioni fornite risultino incomplete e/o chiaramente inattendibili.

1.6. Tutte le province e gli 836 comuni facenti parte del campione d'indagine sono tenuti a trasmettere il modello di rilevazione trimestrale del personale dipendente e delle relative spese entro la fine dei mesi di aprile, luglio, ottobre 2004 e gennaio 2005, successivi ad ogni trimestre. Per le 356 comunità montane saranno fornite successivamente apposite istruzioni.

SOSTITUTO D'IMPOSTA

Indennità per l'esercizio di pubbliche funzioni

1. I compensi erogati a soggetti che esercitano pubbliche funzioni diverse da quelle conseguenti a carichi elettivi, quali i componenti di commissione ed i revisori, sono attribuibili ai redditi di lavoro autonomo qualora siano resi da soggetti che esercitano un'arte o una professione.

(art.50, lett. f, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.17, nel testo sostituito dall'art.2, c.36, legge 24 dicembre 2003, n.350).

1.1. Restano, pertanto attribuibili ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le indennità agli amministratori e consiglieri.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

Aliquote

1. L' applicazione dell' aliquota Iva ridotta del 4% sugli acquisti di beni e servizi attinenti alle elezioni è limitata esclusivamente agli acquisti commissionati da partiti, movimenti, liste di candidati e candidati.
(circolare agenzia delle entrate, direzione centrale, 20 maggio 2004, n.19/E).

Indennità per l' esercizio di pubbliche funzioni

1. I compensi erogati a soggetti che esercitano pubbliche funzioni diverse da quelle conseguenti a carichi elettivi, quali i componenti di commissione ed i revisori, sono attribuibili ai redditi di lavoro autonomo qualora siano resi da soggetti che esercitano un' arte o una professione.
(art.50, lett. f, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.17, nel testo sostituito dall' art.2, c.36, legge 24 dicembre 2003, n.350).

1.1. La prestazione resa viene, pertanto, attratta nella sfera dell' attività professionale abitualmente esercitata dal soggetto incaricato della funzione e l' operazione è rilevante ai fini dell' Iva.
(risoluzione agenzia delle entrate, 10 maggio 2004,

6 AGOSTO

Lavori pubblici concernenti i beni culturali

- Termine per l' emanazione di decreto ministeriale per la modifica del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici.
(art.11, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.30).

- Termine per l' emanazione di decreto ministeriale per la modifica del regolamento del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.
(art.5, c.2, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.30).

15 AGOSTO

Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accessi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse ed ai titoli obbligazionari emessi.
(art.1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004).

29 AGOSTO

Conto degli agenti contabili interni

- Termine (1) per la trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti del conto relativo all'esercizio finanziario 2003 reso dall'economista, dal consegnatario di beni e dagli altri soggetti che abbiano maneggio di pubblico denaro o siano incaricati della gestione di beni, nonché da coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti.
(art.233, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Conto del tesoriere

- Termine (1) per la trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti del conto relativo all'esercizio finanziario 2003 reso dal tesoriere.
(art.226, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2002, n.267)

31 AGOSTO

Bilancio di previsione (2)

- Pubblicazione del bilancio 2003 in estratto su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

... da un personale da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.
(art.6, legge 25 febbraio 1987, n.67; D.P.R. 15 febbraio 1989, n.90).

Flussi di cassa

- Segnalazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica infogepa@tesoro.it, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti che si prevede saranno disposti dall'Ente nel 5° bimestre 2004, qualora siano di ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti disposti nello stesso 5° bimestre dell'anno precedente, con sintetica esposizione delle motivazioni che determinano la prevista eccedenza di spesa, e dell'importo che si ritiene dover prelevare, tramite il tesoriere, dalla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all'Ente medesimo. (circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, 17 aprile 2002, n.18).

Trasferimenti immobili statali

- Termine annuale entro il quale l'Agenzia del demanio comunica la propria disponibilità all'eventuale cessione di beni immobili del patrimonio dello stato ubicati nel territorio comunale o provinciale, sui quali entro il 30 aprile 2004 è stata avanzata richiesta di acquisizione. (art.80, c.5, legge 27 dicembre 2002, n.289).

- (1) In caso di deliberazione del rendiconto alla data del 30 giugno.
- (2) Termine stimato in funzione della scadenza del 31 maggio 2004 per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2004, dovendo la pubblicazione essere effettuata entro tre mesi da tale scadenza.